



COMUNE di ARCISATE

(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile

SEGRETARIO GENERALE

N° 115

del

12-11-2020

OGGETTO :ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020”

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI** inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaurientemente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta agli accordi pertinenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa «*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010,

trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è stato oggetto di abrogazione espressa da parte dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 436, della Legge n. 147/2013 pari ad € 5.235,71;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

«..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M. pubblicata in data 08/06/2020, ha chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che, secondo il piano dei fabbisogni 2020/2022, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (rapportato alla percentuale di part time), di qualifica non dirigenziale al 31/12/2020 sarà superiore (46,19 unità rapportate alla percentuale di part time - personale assunto all'origine part time) a quello presente alla data del 31/12/2018 (42,19 unità rapportate alla percentuale di part time - personale assunto all'origine part time);

Evidenziato che persistono incertezze applicative sul calcolo dell'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in relazione al personale da considerare, ossia se considerare o meno il personale assunto prima della decorrenza delle disposizioni di cui sopra (20 aprile 2020);

Preso atto che in merito alle modalità del conteggio la nota della RGS n. 179877 dell'01 settembre ha chiarito che si considera solo il personale assunto a tempo indeterminato, conteggiando i cedolini che verranno emessi alla data del 31/12/2020;

Considerato che l'Amministrazione non intende stanziare ulteriori risorse di parte variabile (esempio 1,2% monte salari 1997);

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e la conseguente possibilità di adeguamento «in aumento», ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv.to in Legge n. 58/2019, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati occupazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):
tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con le rettifiche sopra esposte), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per Euro 107.007,85;
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 3.910,40;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – Euro 2.191,00;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - Euro 2.174,12 (di cui € 160,03.= di un dipendente cessato in data 31/10/2019);

PARTE VARIABILE

Preso atto che le economie relative al fondo di parte stabile dell'anno 2019, da riportare su quello dell'anno 2020, parte variabile, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, così come certificate nel rendiconto della gestione, deliberato dall'organo consiliare dell'ente ammontano ad € 10.819,60 e che anche le stesse sono escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto, altresì, che le economie relative al fondo del lavoro straordinario dell'anno 2019, da riportare su quello dell'anno 2020, parte variabile, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 ammontano ad € 9.744,40;

Atteso che, con riferimento alle economie relative al fondo anno 2019 pari a complessivi € 20.564,00.= come sopra meglio specificate si procederà all'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2020 successivamente all'adozione di apposita variazione di bilancio, mediante apposita determinazione;

Dato atto che, in relazione al dipendente cessato in corso d'anno (31/10/2019), è possibile integrare il fondo risorse decentrate anno 2020, parte variabile, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del

Rilevato che la parte variabile del fondo verrà altresì incrementata dei seguenti importi a seguire specificati:

- art. 67, comma 3, lett. c): incentivi funzioni tecniche per € 10.900,00.=;
- art. 67 comma 3, lett. a): attività non ordinariamente rese (indennità ordine pubblico) per € 2.249,00.=

Dato atto che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte variabile – ammonterà ad € 13.175,67;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Arcisate:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi ad € 114.421,39 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 245.131,93 come rilevato dalla successiva tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 114.421,39	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	€ 5.235,71	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (ATT. LIMITE RGS CIRC. N. 18/2018)		
TOTALE		€ 109.185,68
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 10.408,54	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA		

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 124.800,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		€ 9.296,22
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 12.258,57
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017		€ 245.131,93

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate parte stabile per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo sopracitato;

Considerato che il Comune:

- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono comunque avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, presentando un risultato di competenza dell'esercizio 2019 non negativo;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate, relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 128.459,04=, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo che verrà costituito consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'ALLEGATO B alla presente determinazione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, verrà definito con successiva determinazione a seguito di adozione di specifica variazione di bilancio al fine della integrazione delle risorse di parte variabile derivanti da economie anno 2019 pari ad € 20.564,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 55.720,72.=
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	€ 21.204,09.=
Indennità educatrici ed insegnanti	€ 3.876,73.=

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento, che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite iniziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la competenza del Segretario Generale in qualità di responsabile del Settore Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali e Assicurativi, come nominato con decreto Sindacale numero 48 del 30.12.2019;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 48 del 30 luglio 2020 con il quale il dipendente Dott. Romano Nicolodi - Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi: Segreteria/CED/protocollo archivio e urp/ demografici/cimiteriali è stato nominato quale sostituto del Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 128.459,04.=, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- 3) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'integrazione del fondo delle risorse decentrate includendo le risorse variabili non soggette al limite derivanti da economie fondo parte stabile anno 2019 € 10.819,60.= ed economie fondo straordinari anno 2019 pari ad € 9.744,40.= risultanti da conto consuntivo successivamente all'adozione di apposita variazione di bilancio);
- 4) Di dare atto che la predetta costituzione del Fondo, di parte stabile, per l'anno 2020, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo di parte stabile per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 55.720,72.=
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	€ 21.204,09.=
Indennità educatrici ed insegnanti	€ 3.876,73.=

- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011

- bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
 - 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
 - 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE
P. RESPONSABILE SETTORE PERSONALE,
CONTRATTI, CENTRALE ACQUISTI,
SERVIZI LEGALI E ASSICURATIVI
(Dott. Donato Salvatore Marengo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(Dott. Romano Nicolodi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 107.007,85
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 2.174,12
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 2.174,12
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 3.910,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 2.191,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 6.101,40
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	€ 26,67

RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 26,67
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE (indennità ordine pubblico)	€ 2.249,00
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (sino anno 2015)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	€ 10.900,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI IMU TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 13.149,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 128.459,04
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 109.208,64
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 19.250,40
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	€ 5.235,71
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3 QUINQUAGESIMO DEL D.LGS. 165/2001)	

TOTALE DECURTAZIONI	€ 5.235,71
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 123.223,33
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 123.223,33

ALLEGATO B
VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2020	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 114.421,39		€ 128.459,04	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	€ 5.235,71		€ 5.235,71	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (RGS CIRC. 18/2018)				
TOTALE		€ 109.185,68		€ 123.223,33
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 10.408,54		€ 19.250,40	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 10.408,54		€ 19.250,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 124.800,00		€ 110.000,00
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL				
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO		€ 9.296,22		€ 9.296,22
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI)		€ 12.258,57		€ 12.258,57
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 245.131,93		€ 235.527,72
EVENTUALE DECURTAZIONE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (se l'ente sceglie di ridurre il fondo)				